



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Don Giovanni Silvestri

RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali ó Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale
n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ó Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



Determinazione del Direttore Generale

Nominato con deliberazione del C.d.A. n.1 del 10.01.2019

Nr. 32 /2020 del Registro delle Determinazioni

Oggetto: Servizi socio sanitarióassistenziali, servizio cucina e servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri - Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell'espletamento di nuova gara ó Determinazioni ó (CIG) 835168192E

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque, del mese di **GIUGNO**, il Dott. Davide Pignatale, Direttore Generale dell'ASP Don Giovanni Silvestri:

PREMESSO:

CHE l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) Don Giovanni Silvestri di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA di fascia media, con una ricettività di n. 53 posti-letto, giusta Determinazione n. 294 del 28.04.2010 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della REGIONE PUGLIA;

CHE ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2010, l'ASP ha stipulato apposito Accordo contrattuale Rep. n. 267/21.11.2011 con la ASL BA per l'assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti per n. 30 posti letto;

CHE secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2016, n. 2199, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 21.02.2017, avente per oggetto: *“Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per erogazione e acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani di cui all’art. 66 del Regolamento Regionale 18.01.2007, n. 4 e s.m.i.ö, dall’entrata in vigore del regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11, il legislatore regionale ha inteso sopprimere definitivamente la fascia media, per cui, in assenza di riferimenti normativi per il mantenimento delle RSSA in fascia media autorizzate in via definitiva prima dell’entrata in vigore del R.R. n. 7/2010, le stesse dovevano essere obbligatoriamente riclassificate tenuto conto dei requisiti del R.R. 4/2007, come modificato dai successivi R.R. n. 19/2008, n. 7/2010, e n. 11/2015, che prevede una sola tipologia di struttura (ex RSSA anziani di fascia alta);*

CHE la questione assume rilievo soprattutto in vista della sottoscrizione del nuovo contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani, in quanto lo schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 2199 del 28 dicembre 2016 prevede la possibilità di contrattualizzare solo strutture di *“fascia alta”*;

CHE pertanto, questa Azienda, al fine di pervenire alla stipula del contratto di cui innanzi, di fondamentale importanza per l’esistenza della stessa Azienda, si è dovuta impegnare, con nota prot. n. 310/10.04.2017, nei riguardi della REGIONE PUGLIA - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ad avviare la *“riclassificazione”* a *“fascia alta”* della RSSA, per 45 posti letto (con conseguente perdita di n. 8 posti letto non contrattualizzati) e ad effettuare gradualmente il blocco delle *“opere in carico”* sino alla nuova ricettività e titolo autorizzatorio;

CHE veniva avviato il procedimento di *“riclassificazione”* a *“fascia alta”* della RSSA per 45 posti letto, disponendo, tra l’altro, il non utilizzo del terzo posto/letto presente in alcuni vani degenza, secondo la precitata Deliberazione di Giunta Regionale, di modo che il numero degli utenti assistibili in Struttura si riduceva a n. 48;

CHE apposito progetto tecnico veniva sottoposto ASL BA per l’acquisizione del parere preventivo e che successivamente alla visita ispettiva dell’ASL, con nota di Prot. n. 209 del 15/03/2019 la stessa ASL BA notificava il Verbale di verifica di stato dei luoghi ai fini di valutazione di rimodulazione progettuale *“Struttura ex art. 66 A.s.p. *“Castellana Grotte”* e comunicava che dopo approfondito esame della progettualità e valutazione degli spazi attuali disponibili riteneva di dover riqualificare ulteriormente l’ultimo stato progettuale al fine di dare continuità funzionale ai vari servizi e di sicurezza dei percorsi indicando nel numero di 37 i posti letto utilizzabili nella residenza (con conseguente perdita di n. 16 posti letto);*

PREMESSO INOLTRE:

CHE con l’approvazione della L.R. 53/2017 *“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”* e del nuovo R.R. 4/2019 *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* il quadro normativo impone nuovi standard strutturali, organizzativi e tecnologici per l’esercizio dell’attività della struttura, ai quali l’ente deve necessariamente adeguarsi;

CHE all'art. 12.2 del nuovo R.R. n. 4/2019 (Norme transitorie per le Rsa ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi contrattualizzate con le AA.SS.LL.) viene chiaramente indicato che:

Comma 1: Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

Comma 5: Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

*Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti **non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).***

CHE con D.G.R. del 25 novembre 2019, n. 2153 pubblicata sul BURP n.138 del 29-11-2019 avente oggetto (R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento.) è stato avviato il percorso di riconversione dei posti accreditati e/o autorizzati e/o contrattualizzati;

CHE con tale atto ricognitivo come definito dall'art. 12.2 comma 2 del R.R. 4/2019, la Regione Puglia prevede che il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del suddetto articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà con apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

CHE in data 17/12/2019, giusta convocazione prot. A00183-16027 del 17/12/2019, presso la sede del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, i rappresentanti di parte pubblica si sono incontrati con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie ex RR n.3/2005 ed ex art.66 RRn.4/2007 e s.m.i. con lo scopo di dare avvio alla fase delle preintese con le strutture socio sanitarie al fine di riconvertire i posti già oggetto di precedenti atti autorizzativi e di accreditamento nei nuovi posti previsti dai RR4/2019 e RR5/2019, secondo il dettato degli artt.12 di entrambi i predetti regolamenti.

CHE successivamente alla fase delle preintese, come previsto dal ridetto articolo 12.2 al comma 3, a far data dall'approvazione del piano di conversione, che sarà adottato dalla Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, l'Ente come tutti i singoli erogatori, dovrà presentare al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e

dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

VALUTATO:

CHE allo stato attuale pur avendo proceduto alla sottoscrizione della preintesa come previsto dalla norma il 29.01.2020 e quindi non è stato definito il numero dei posti letto della Residenza da riconvertire come previsto dal RR. 4/2019 anche alla luce dell'adeguamento strutturale a cui l'Ente è chiamato per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento della struttura;

CHE pertanto l'Ente non ha certezze sul fronte delle entrate di bilancio da rette di degenza;

DATO ATTO inoltre:

CHE l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) "Don Giovanni Silvestri" non dispone di un'adeguata dotazione organica, in quanto:

sino alla trasformazione in Azienda non ha potuto avviare procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali a causa del blocco delle assunzioni disposto dalla L.R. n. 13/2006 per tutte le II.PP.A.B. e per il periodo transitorio di trasformazione in ASP;

il protrarsi delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale (cfr. Linee guida diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010 e successiva "Circolare assunzioni ASP" prot. n. AOO_082/3765/12.06.2015), come anche la mancanza di certezze sul versante delle entrate di Bilancio, che costituite per lo più da rette di soggiorno soggiacciono all'andamento della domanda di assistenza, hanno sconsigliato a questo Ente la provvista di nuovo personale;

CHE per le su esplicitate ragioni, l'Ente versa in una situazione di carenza quali-quantitativa di personale in relazione agli standard funzionali fissati dal nuovo Regolamento Regione Puglia n. 4 del 21.01.2019 per il funzionamento delle strutture residenziali che svolgono attività socio-sanitaria assistenziale in favore di anziani;

CHE le risorse attualmente a disposizione dell'Amministrazione non consentono di provvedere in via diretta e in economia all'organizzazione e gestione del complesso dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e dei servizi di igiene, sanificazione e disinfezione necessari a garantire il funzionamento della RSA, in conformità agli standard gestionali prescritti dal Regolamento Regionale 4/2019;

CHE per garantire una gestione ottimale dei servizi socio sanitari assistenziali, di cucina e di igiene, sanificazione e disinfezione in favore degli utenti della RSA, in conformità agli standard prescritti dalla vigente normativa sopra richiamata, l'Azienda ricorre a soggetti esterni, mediante lo schema dell'appalto di servizi, che rispetto al caso di specie risulta essere più funzionale e tendenzialmente più adatto a produrre riduzioni dei costi, aumento della flessibilità e della professionalità delle risorse impiegate e razionalizzazione della risorse finanziarie;

CHE, in esecuzione della Deliberazione del C.d.A. n. 23 del 23.09.2015, con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria-Ragioneria n. 48 in data 25.09.2015, avente per oggetto: "Affidamento all'ATI "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l."/ "CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c."/ "La Coccinella Società Cooperativa a r.l." dei "Servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione" presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.b) del D. Lgs n. 163/2006. CIG N.

6404933DE7ö, per le motivazioni ivi indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, sono stati affidati i servizi succitati;

VISTI E RICHIAMATI integralmente e *per relationem* i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Presidente Consiglio di Amministrazione n. 18/2018 ad oggetto: *“Affidamento dei servizi socio sanitari-assistenziali e del servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri” ó Rettifica Capitolato d’appalto approvato con Delibera del Presidente n. 11/2018 - Approvazione nuovo Capitolato d’appalto. Determinazioni.ö;*
- determinazione del Direttore Generale n. 6/2019 ad oggetto: *“Servizi socio sanitari ó assistenziali, servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri, indicazione procedura aperta. CIG 78030608CFö;*
- determinazione del Direttore Generale n. 13/2019 ad oggetto *“Revoca in autotutela della gara con procedura aperta per l’affidamento dei Servizi socio sanitari ó assistenziali, servizio mensa e di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri, CIG 78030608CFö;*
- deliberazione Presidente Consiglio di Amministrazione n. 6/2019 con oggetto: *“Contratto Rep. n. 305/ 25.09.2015 Riduzione monte ore annuale servizi ai sensi art. 4 capitolato d’appaltoö;*
- deliberazione Presidente Consiglio di Amministrazione n.8/2019 con oggetto: *“Servizi socio sanitarióassistenziali, il servizio cucina e il servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri- Presa d’atto modifica ATI per subentro mandante ó autorizzazione. Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell’espletamento di nuova garaö;*
- determinazione del Direttore Generale n. 82/2019 ad oggetto: *“Servizi socio sanitarió assistenziali, servizio cucina e servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA “Don Giovanni Silvestriö - Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell’espletamento di nuova gara ó Determinazioni ó (CIG) 8157441544ö;*
-
- determinazione del Direttore Generale n. 15/2020 ad oggetto: *“Servizi socio sanitarió assistenziali, servizio cucina e servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA “Don Giovanni Silvestriö - Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell’espletamento di nuova gara ó Determinazioni ó (CIG) 825405667Cö;*

DATO ATTO :

CHE è stato avviato il procedimento di rivisitazione e adeguamento ai nuovi standard funzionali fissati dal RR. 4/2019 del Capitolato d’appalto approvato con deliberazione del Presidente Consiglio di Amministrazione n. 18/2018 del 24/12/2018;

CHE questa Azienda deve proseguire i servizi senza soluzione di continuità e non è in grado di espletare in tempo utile altra procedura di affidamento;

VALUTATO CHE:

- questa Amministrazione, pur avendo ben presente la necessità di bandire per tempo una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi in parola, non ha potuto procedere con il dovuto anticipo in considerazione dell'incertezza della quantificazione dei posti letto che la RSA andrà a riconvertire e il conseguente standard organizzativo al quale deve fare riferimento e utile alla determinazione del fabbisogno dei servizi oggetto dell'appalto;
- la presente proroga viene disposta anche per le difficoltà tecniche determinata dall'attuale marcata carenza di organico presso questa ASP;
- che l'ASP non è stata ancora convocata per la sottoscrizione definitiva dell'accreditamento con la Regione Puglia;
- l'andamento finanziario del corrente esercizio ha risentito pesantemente, di due fattori che, verificatisi contemporaneamente, hanno creato difficoltà agli equilibri finanziari; ci si riferisce in particolare degli effetti del graduale blocco delle opere in carico di utenti, ai fini della obbligatoria riclassificazione della RSSA di cui è innanzi detto che ha determinato minori entrate di Bilancio;
- a garanzia del servizio a tutela di una utenza fragile, costituita in massima parte da anziani non autosufficienti, si rende necessaria, nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara, una proroga tecnica del contratto di affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri all'ATI appaltatrice;

PRECISATO CHE:

- l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di cui sopra, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione; anche il dato normativo di riferimento (art. 23. Comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11.03.2001 n. 419, 24.06.2011 n. 939, confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V ó 21.06.2012 n. 3668, TAR Lombardia ó Brescia, Sez. II, sentenza 05.03.2013 n. 214);

VISTO il parere AG 33/13 del 16 maggio 2013 con il quale l'AVCP individua alcune ristrettissime ipotesi nella quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in ragione del principio della continuità dell'azione amministrativa, e comunque per motivi obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'1 Maggio 2016 che indica la possibilità di adozione di proroga tecnica purché limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

VISTO lo schema di contratto di proroga tecnica allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO inoltre:

CHE l'intero territorio nazionale sta affrontando un'emergenza epidemiologica da COVID-19 con misure di contenimento e gestione dell'emergenza come si evince dalla Delibera del Consiglio

dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio connesso all'emergenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;

CHE a seguito dei DPCM dell'8, del 9, 10 e 11 marzo 2020 sono state emesse misure restrittive su tutto il territorio nazionale per contrastare l'emergenza coronavirus che rendono difficile l'adempimento della gara;

VISTA la fase emergenziale e il carattere del servizio de quo, che non consentono interruzioni del servizio che deve essere garantito con continuità per la tutela degli ospiti della Residenza;

RITENUTO, pertanto, necessario, in relazione alla eccezionalità della circostanza sopra rappresentata, ai fini del raggiungimento delle finalità aziendali, nonché di garantire la continuità assistenziale;

CONSIDERATO in merito a quanto immediatamente precede che:

- con la Delibera n. 1300 del 20.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 27.01.2018, in vigore dall'01.01.2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha disciplinato per il 2018 l'ammontare delle contribuzioni alla stessa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione e l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005;
- che pertanto, per l'appalto in discorso, avente un importo netto contrattuale di 159.631,16 la quota di contribuzione a carico della Stazione Appaltante è pari ad € 225,00, e quella a carico dell'operatore economico è di € 35,00;
- che in conformità alle vigenti modalità operative, questa stazione appaltante procederà alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) utilizzando la prevista procedura informatica onde consentire l'abilitazione al versamento della contribuzione di cui innanzi;

VISTO lo Statuto vigente dell'Ente;

VISTE le vigenti disposizioni di legge;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
2. **DI DISPORRE**, per il tempo strettamente necessario all'adempimento di una nuova gara, quantificabile in presumibili mesi 3 (tre) una proroga tecnica del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018 e Atto di sottomissione Rep. n. 337 del 23.05.2019 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", a decorrere dal 1° Luglio 2020 e sino al 30 Settembre, per un importo di € 161.385,35;

3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di contratto di proroga tecnica che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI DISPORRE** che l'ATI "Il Salvatore Cooperativa Sociale a.r.l./La Coccinella Società Cooperativa a.r.l./Società Cooperativa Progetto Vita", prosegua a partire dal 1° Luglio 2020, nelle more della stipula del contratto, l'adempimento dei servizi di cui si tratta, che sono considerati di pubblico interesse ad ogni effetto e come tali non possono essere sospesi;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, il codice CIG n. 835168192E;
6. **DI IMPEGNARE** la conseguente spesa di complessivi € 161.385,35, oltre IVA come per legge, così come segue:
 - € 136.325,67, oltre IVA come per legge, per servizi di assistenza residenziale, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2020 (Capitolo di PEG n. 1650 intitolato: "Contratti di servizio di assistenza residenziale");
 - € 13.854,28, oltre IVA come per legge, per servizio cucina, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2020 (Capitolo di PEG n. 1657.01 intitolato: "Servizio ristorazione");
 - € 11.205,60 oltre IVA come per legge, per servizi di pulizia, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2020 (Capitolo di PEG n. 1656.01 intitolato: "Servizi di pulizia");
7. **DI IMPEGNARE** la quota di contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante, pari ad € 225,00 da corrispondere all'ANAC al Cap 379 di PEG del Bilancio di Previsione 2019/2021 ó annualità 2020;
8. **DI STABILIRE** che alla presente determinazione venga dato adempimento e di trasmettere copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione di questo Ente.

Il Direttore Generale
F.to Davide PIGNATALE

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Contabilità dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" approvato con deliberazione del CdA n. 13 del 29.10.2013, in data 25.06.2020 si attesta la regolarità contabile in uno con la correlata copertura finanziaria.

Impegno n. _____

La Responsabile del Servizio
F.to Elisabetta Manghisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determina viene pubblicata mediante affissione All'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Castellana Grotte _____

Il Responsabile della Pubblicazione
